

**Spett.le  
IMPRESE  
CONSULENTI**

Reggio Emilia, li 10/06/2022

**Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27/05/2022 - Articolo 8**

Con la presente a seguito della nostra comunicazione del **06/06/2022**, rinviando ad una attenta lettura della circolare in oggetto, particolare attenzione merita, per quanto di nostro interesse, il contenuto di cui **al punto n. 8** della stessa intitolato **“Indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture”**.

In primo luogo viene specificato che i chiarimenti forniti sul punto, non avendo natura fiscale, sono resi con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale, eventualmente, dovranno essere indirizzate le richieste di carattere interpretative.

Nel merito, invece, si evidenzia che al fine di poter beneficiare dei bonus fiscali, il soggetto- datore di lavoro che esegue **opere di importo complessivamente superiore ai 70.000 euro** è tenuto ad indicare, nell’atto di affidamento, che i lavori edili di cui all’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale, in altri termini che l’obbligo si applichi uniformandosi alla normativa sulla congruità della manodopera.

Per l’adeguamento al nuovo obbligo, la circolare chiarisce che i **CCNL riferiti al settore edile** sono quelli **codificati dal CNEL**, in sostituzione dei codici utilizzati precedentemente dall’INPS e cioè:

- F012 **INDUSTRIA E COOPERAZIONE** (tale CCNL ha assorbito anche i contratti collettivi F011 e F016);
- F015 **ARTIGIANI**;
- F018 **CONFAPI ANIEM** (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017)

E’ onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne il loro inserimento pena il mancato riconoscimento dei benefici previsti.

Gli obblighi di cui sopra sono estesi anche nel caso in cui il contratto di affidamento sia stipulato per il tramite di **general contractor** ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. In tali casi i CCNL applicati devono essere indicati anche dalle imprese esecutrici.

Sono, invece, **esclusi dall’obbligo** in argomento, riferendosi la norma ai soli “datori di lavoro”, i commissionari dei lavori edili che si avvalgono di **imprenditori individuali**, anche con **collaboratori familiari** ovvero da **soci di società di persone o di capitali che prestano la loro opera lavorativa non in qualità di lavoratori dipendenti**.

La circolare dell’Agenzia, di concerto con il Ministero del Lavoro ha colto l’occasione per sottolineare gli adempimenti in tema di **verifica della congruità della manopera impiegata in edilizia**, richiamando **l’obbligo per il committente**, pubblico o privato, **di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al pagamento del saldo finale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 143 25/06/2021**.

In ultimo, confermando i controlli posti in capo all’Agenzia delle Entrate anche avvalendosi del INL, dell’INPS, dell’INAL e delle Casse Edili, viene stabilito che l’omessa indicazione del CCNL edile applicato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria – non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e, in sede di richiesta del visto di conformità, il contribuente sia in possesso di una dichiarazione di atto di notorietà rilasciata dall’impresa che attesti il CCNL applicato nell’esecuzione dei lavori edili alle fatture medesime.

Cordiali saluti.

**Il Direttore  
Vallisneri Lorenza**